

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 792</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, BIANCO, AIARDI, AMABILE, AMALFITANO, ANDREONI, ARMELLA, BAMBI, BARBA, BASSI, BERNARDI, BORRI, BORTOLANI, BURO MARIA LUI-GIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CASADEI AMELIA, CASTELLUCCI, CATTANEI, CAVALIE-RE, CAVIGLIASSO PAOLA, CAZORA, CITARISTI, CORDER, DANESI, DE CAROLIS, DE PETRO, DE POI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNI, FUSARO, GARGANO, GIORDANO, GOTTARDO, IANNIELLO, LA LOGGIA, LO BELLO, LOMBARDO, LUC-CHESI, MAGGIONI, MANCINI VINCENZO, MANFREDI MANFREDO, MANTELLA, MA-ROLI, MARTINELLI, MARTON, MATARRESE, MAZZOLA, MENEGHETTI, MERLONI, MEUCCI, MOLE', PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PONTELLO, PORTATADINO, PUCCI, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, RENDE, ROSSI DI MONTELEA, RUSSO VINCEN-ZO, SANESE, SANZA, SEGNI, SGARLATA, SILVESTRI, SQUERI, STELLA, TANTALO, TESINI ARISTIDE, TRABUCCHI, URSO SALVATORE, VILLA, ZOLLA, ZOPPI, ZUCCONI.

*Presentata il 18 novembre 1976*

Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello del voto agli italiani all'estero è un problema ormai antico e maturo per una giusta soluzione.

In un'epoca in cui, per pressione di opi-nione pubblica, al pieno godimento dei di-ritti civili dei singoli sono dati spazi e rilievo notevoli, come si confà ad una so-cietà evoluta quale la nostra, privare del diritto di voto alcuni cittadini soltanto per-ché residenti all'estero per motivi di lavoro costituisce un vero e proprio abuso.

Esistono — è ben chiaro — difficoltà di varia indole; non ultima quella dello scarso apprezzamento di taluni Stati a consentire l'instaurarsi nei loro territori di un clima elettorale. Va altresì riconosciuto che l'orga-nizzazione delle nostre rappresentanze di-plomatiche e consolari in seggi elettorali

richiede una attrezzatura in uomini e mezzi ben studiata e calibrata a misura dell'enti-tà stessa di ogni singola nostra comunità.

Per quel che si riferisce, in particolare, alle nazioni dell'Europa dei Nove, è chiaro che la normativa andrà coordinata anche con quella per l'elezione del Parlamento Europeo.

Ogni difficoltà, d'altra parte, deve cedere il passo di fronte alla esigenza di ricono-scere l'esercizio del più essenziale diritto politico e civile che è quello del voto (la prima e più elevata forma di partecipazio-ne che uno Stato democratico ha il dovere di assicurare ai cittadini) ad oltre 5.000.000 di connazionali che risiedono all'estero sol-tanto perché il nostro paese non è in grado di assicurare a tutti adeguate ragioni di la-voro.

Per citare fra le comunità italiane soltanto le più rilevanti, giova ricordare che oltre 270.000 italiani risiedono in Belgio; 600.000 in Francia; 650.000 in Germania; 250.000 in Gran Bretagna; 40.000 in Lussemburgo; 800.000 in Svizzera ed altri 100.000 circa in altri Stati europei.

Oltremare, le comunità più numerose e rilevanti si trovano in Argentina (1.400.000); in Brasile (300.000); in Canada (300.000); negli Stati Uniti (250.000); in Venezuela (250.000); in Australia (200.000); senza contare i più che 100.000 italiani residenti nel continente africano.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare è redatta in forma di legge delega per facilitarne l'inserimento — se approvata — nel coacervo delle disposizioni vigenti in materia elettorale.

A differenza di precedenti iniziative che tendevano a costituire un collegio unico nazionale speciale per i residenti all'estero con un elettorato passivo egualmente riservato e con un numero di deputati e senatori in aumento o in diminuzione rispetto a quelli costituzionalmente fissati (il che implicava anche procedimenti di revisione della Costituzione) la presente proposta è intesa a ren-

dere influente il voto dei connazionali residenti all'estero come se si trovassero in patria.

Ciascuno di essi viene registrato nelle liste elettorali — su domanda — del comune di nascita purché sia in possesso di un passaporto valido.

Della registrazione è presa nota in appositi registri da istituire presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Le operazioni di iscrizione e registrazione avvengono per via postale. Così pure l'inoltro dei certificati di voto e delle schede di votazione e la loro ritrasmissione, a meno che gli interessati non vogliano procedervi personalmente.

Si tratta in sostanza di attuare un sistema di tenuta delle liste fondato sul voto per corrispondenza ben noto alle legislazioni dei paesi scandinavi, della Francia e degli Stati Uniti, i cui precedenti possono offrire spunto a contributi ulteriori ed a miglioramenti ai quali la proposta è del tutto aperta.

Confidiamo, pertanto, che, in vista delle finalità dianzi cennate, non mancherà l'approvazione dei colleghi ad una iniziativa che, si ripete, è costituzionalmente doverosa nei confronti di una così rilevante aliquota della comunità nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per regolare il diritto di voto e di rappresentanza parlamentare degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi stabiliti negli articoli successivi.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, e del Comitato consultivo degli italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato con legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

### ART. 2.

L'elettorato attivo all'estero è concesso ai cittadini italiani in possesso di passaporto italiano che ne facciano richiesta ai comuni di nascita per il tramite della rappresentanza diplomatica e consolare competente per territorio.

### ART. 3.

La richiesta deve essere fatta su appositi moduli disponibili presso le rappresentanze diplomatiche nazionali.

I moduli possono essere richiesti anche per via postale.

Le firme sui moduli debbono essere autenticate da un notaio o da altra autorità abilitata dalle leggi dello Stato di presidenza oppure dal console italiano competente per territorio.

### ART. 4.

La richiesta di iscrizione deve pervenire ai comuni di nascita nei termini prescritti dal testo unico delle leggi recanti norme

per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

La richiesta deve essere spedita direttamente dagli interessati oppure per il tramite della rappresentanza diplomatica e consolare competente per territorio alla quale, in ogni caso, deve essere inviata una copia autenticata.

Ai fini dei termini, fa fede la data del timbro postale attestante l'avvenuta spedizione.

Il segretario del comune ricevente e l'ufficiale consolare competente danno ricezione all'interessato utilizzando la sezione del modulo a ciò destinata, inviandola al mittente per via postale.

Il segretario del comune ricevente dà comunicazione all'interessato, per via postale e utilizzando altra apposita sezione del modulo, dell'avvenuta sua iscrizione nelle liste elettorali. Analoga comunicazione è effettuata nei confronti della rappresentanza diplomatica e consolare competente per territorio mediante utilizzazione di altra apposita sezione del modulo.

#### ART. 5.

Entro termini compatibili con quelli stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ciascun richiedente ha il diritto di chiedere notizie alla rappresentanza diplomatica e consolare competente per territorio, concernenti la sua domanda e di produrre ricorsi avverso il diniego di iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto, anche quando il diniego sia desumibile da mancata risposta.

I termini per tali ricorsi sono quegli stessi di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato, aumentati di 30 giorni.

A giudicare su tali ricorsi sono direttamente competenti i tribunali amministrativi delle regioni ove si trovano i comuni di nascita degli interessati.

#### ART. 6.

Il modulo di cui agli articoli 3 e 4 precedenti deve contenere:

a) nome, cognome, data e comune di nascita, paternità e maternità del richiedente:

b) numero del passaporto italiano in suo possesso;

c) località di residenza all'estero, indicando altresì la circoscrizione amministrativa necessaria all'identificazione e - se possibile - il numero di codice postale;

d) circoscrizione diplomatica e consolare italiana competente.

Apposite sezioni del modulo debbono essere redatte in modo da essere staccabili e rinviabili per gli incumbenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

#### ART. 7.

Agli elettori residenti all'estero, oltre al certificato elettorale sono inviati una scheda per la votazione contenente i simboli delle liste ammesse, l'elenco dei nomi dei candidati di ciascuna lista, nonché due buste per il ritorno postale affrancate via aerea e raccomandate con spesa a carico del destinatario. L'invio di tali documenti deve essere effettuato con una tempestività sufficiente a consentire che le buste possano essere ritrasmesse alla sede diplomatica e consolare competente entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni.

In una busta verrà chiusa e sigillata la scheda con il voto espresso. Nell'altra la dichiarazione giurata di espressione personale del voto, firmata dall'elettore, redatta su apposita sezione staccabile del certificato elettorale. Le buste possono essere anche consegnate a mano dall'elettore che lo desideri nel giorno previsto - e nelle ore corrispondenti - per le votazioni in Italia.

#### ART. 8.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari sono costituite in seggi elettorali, presiedute da funzionari dello Stato italiano e composte da rappresentanti delle liste concorrenti tratti dagli elettori residenti all'estero e, occorrendo, integrati con elettori provenienti dall'Italia.

Nel giorno della consultazione, all'ora corrispondente a quella italiana per l'inizio dello scrutinio, i seggi elettorali procedono alla apertura delle buste, constatando prima il numero dei votanti sulla base degli elenchi posseduti e, successivamente, i voti riportati dalle liste ed i voti di preferenza.

Di tali operazioni vengono estesi regolari verbali. I dati ottenuti vengono subito

comunicati all'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione di Roma che provvede ad inoltrarli agli uffici circoscrizionali presso le Corti d'appello. I verbali sono trasmessi subito alla rappresentanza diplomatica della capitale dello Stato che provvede ad inoltrarli al più presto in Italia.

Valgono, per la stesura dei verbali e per la conservazione delle schede, le stesse norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per le analoghe operazioni effettuate dalle sezioni agenti nel territorio nazionale.

#### ART. 9.

Per tutto quanto non è previsto dalla presente legge il Governo osserverà, nella emanazione del o dei decreti delegati, le disposizioni applicabili dei testi unici delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali nonché delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

#### ART. 10.

Alle maggiori spese recate dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti ordinari del bilancio dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello dell'approvazione della presente legge.

Nel caso di elezioni politiche anticipate si provvederà con opportune note di variazioni del bilancio.

#### ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.